



10. 10

5

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele terzo
per grazia di Dio per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Il Commissario per la liquidazione degli
affari nelle provincie di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta, Salerno e Campobasso
fo. comm. Carlo Cirio Presidente di se-
zione nella Corte di Appello di Napoli, as-
sistito dal Segretario del commissariato
con le funzioni di cancelliere for. Luigi
Siciliano, ha emesso la seguente ordi-
nanza nella sostanza per reintegra di
Censura

ritardata in
forma esecutiva
nell'interesse del
comune di PAVELLO
10/10-1926
Siciliano

Roma

il Comune di PAVELLO rappresentato e
difeso dall'avv. comm. Giuseppe di Anna
to questa mandata per notare Michele
Procutino, di Analfi, del 27 febbraio 1926

Censura

il Comune di SCOLA, rappresentato
dal proprio sindaco avv. Gaetano Mon-
di e questi in giudizio dal procura-
tore avv. Giovanni Carri con l'assi-

11. 551

1926

157 Fol. 63

avv. i cent. 10

Il Ricevitore Capo

affetti



[Handwritten signature]

stura dell'av. Aurea Carre, questa
mandato del 19 febbraio 1926 per voto
Carlo Pacifico, di Napoli.

Conclusioni.

Nell'udienza del 10 aprile 1926 nella qua-
le la causa fu assegnata per decisione l'av-
vocato W. Amato, del Comune di Pa-
vello concluse:

1. Per gli esposti motivi, salvo aggiungere
"e modificare, respinte le contrarie
"volontà, deduzioni, eccezioni, difese e voca-
"zioni che si impugnano, pitecia ab az-
"picci di pitecia - Commissione regionale
"le per la liquidazione degli usi stucchi di
"Pescara, di Napoli; emettere i provvedimenti
"definitivi in merito alla causa, a seguito
"della precedente ordinanza del commissario
"ripartitore di Pescara di Salerno del 2
"dicembre 1916 - 26 febbraio 1917; e per lo effetto:
"1. Quinto nome del Comune di Pavezzo nel por-
"tasse del suo demanio a ripartagli dal sin-
"dituofo Comune di Scala nella montagna
"Petta Cerreto in Mare (10, 11, 12) (giusta la
"perizia del 30 dicembre 1923 redatta dal
"ing. Felice Lauri ed ammessa a pianta



1. Sopraqualificata).

2.° Condannare il Comune di Scalo a pagare
al Comune di Favella i frutti per esente sul
demanio usurpato dal 1851 (data della pri-
ma constatata usurpazione) o alla per-
giura un trentennio antecedente alla data
di istituzione del presente giudizio (sulla
immunità del Commisario ripartitore di
Salerno e sulla data a Scalo il 10. mar-
zo 1916) fino all'effettivo rilascio del
fondo usurpato, tutti da liquidarsi
in separata sede.

Deputato



4.° Condannare infine il detto Comune di
Scalo a tutte le spese di diversi gradi,
del presente giudizio, in una o più ed
occorrenza, comprese quelle ascritte per
la istruzione, per la perizia e comprese

„il compenso d'avvocato.
„Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.
E con possibilla:

„L'impugnava le soubranie intouze, p^{re}sta
„zioni, eccezioni di fase e documenti es^{is} che
„de il soggetto dell'eccezione di p^{re}venzione mi
„memorabile e ultra trentennale, impossi
„bile ad ammettersi in causa di devianze
„annulate ausle dei documenti del giudizio,
„nonche il soggetto della intauza d'itova int^{er}
„locia, intouze l'impugnazione p^{re}sta de
„mente accolta dal burovia generale
„Lauri, dall'agente buroviale Meuca
„celli, dal pullo buroviale Ferraro e
„dall'agente p^{re}sta buroviale ing. Feli
„ce Lauri, con relazione munita di p^{re}sta
„ta topografica in relazione ai documenti
„del 1096 et 559, p^{re}sta o intouza del
„Commisario ipa libere di Salvo, p^{re}sta
„fala in giudizio to. S^{is} chiede infine
„il soggetto di ogni altra intauza, eccezio
„ne e difesa.

„Salvo ogni altro diritto, ragione ed
„azione

E con altra possibilla.



« L'impugnava parola per parola le intanze,
« deduzioni, eccezioni, difese e documenti, e
« richiese la inammissibilità ed il rigetto
« delle intanze e conclusioni fatte da Scala
« nella sua comparza aggiunta »

Ed il procuratore avvocato Civran
mi Corve nel Comune di Scala concluse:

« Che il Comune di Scala per la liquidazio-
« ne degli usi civici voglia, nella sua quesi-
« zione: 1.° Dichiarare inammissibile o
« rigettare la domanda del Comune di Pa-

« dello contro il Comune di Scala. In tutti
« i casi il Comune di Scala eccipisce la pre-
« scrizione ab immemorabile. E anche la
« trentennale.

« 2.° Subordinatamente, e salvo quaresime, or-
« dinare una revisione di confini, nominan-
« do un perito ingegnere, il quale dia pre-
« cisi rapporti della natura del suolo
« nel perimetro della contenzione e sui
« lati di confine, e dall' esame della locali-
« tà e delle tracce di provvedimenti al-
« luvione, che hanno trasportati i luoghi
« in tutte quelle contenzioni.

« Si levi anche la parola di tutta la località.

Corve





„ed dichiarare inammissibile l'azione di cui
„tegra istituita dal Comune di Pavullo.
„2° subordinatamente nel merito rigettare
„la domanda del Comune di Pavullo di chia-
„rare che la linea di confine fra questi
„due comuni è segnata ad oriente dalle fiamme
„del Pavullo che comincia dal piede e pro-
„segue per tutta la sua lunghezza al di-
„sotto della via Carosello ascende sulla spina
„che si chiama la Campo e prosegue la via delle
„Calabrucci fino alla fiamma opposta di qua-
„drato. 3° Dichiarare conca la proprietà
„Laudi ed inutile qualsiasi mezzo istruttorio,
„potendosi decidere la causa sulla semplice
„piccola del punto Laudi con equo ed il salu-
„amento dell'ipotesi del valore A²B del Laudi
„letto mediante la piccola catastale e la
„piccola Laudi co. Mencaulli, e dichiarare
„essenziale a questo giudizio le altre linee
„create dal punto Laudi nei rapporti degli
„altri confini ed istanze al presente giudizio.
„4° Nella ipotesi subordinata di linea di stac-
„co l'accesso giudiziale del Comune di Pavullo
„per assicurare la linea individuata nel sud-
„detto capo 2°.

Piacenza



- „ 4.° Dichiarare in tutte le ipotesi più assurde
 „ la prescrizione quinquennale dei feudi.
 „ 5.° Continuare il Comune di Cavello alle spese
 „ tutte del giudizio compresi i precedenti istanze
 „ coi relativi compensi di avvocato.
 „ 6.° Fare salvo al Comune di Scala il diritto
 „ di rivendicare diverse estensioni usurpate dal
 „ Comune di Cavello.

Fatto

Con istanza 9 febbraio 1816 al Com. missario
 ripartitore della provincia di Palermo,
 il Comune di Cavello chiede essere reintegra-
 to nel possesso di una zona del demanio
 pubblico che il vicino Comune di Scala aureb-
 be in danno di esso usurpata.

Con ordinanza in data 3 dicembre 1816 - 20 feb-
 braio 1817, ora, per conferma in appello, gio-
 dicato, il Com. missario incaricò l'ing. Gaudì
 dell'accertamento dell'antico confine della
 montagna di Eretto nella parte limitrofa a
 Scala e della sua estensione della dotazione
 passiva, tenendo per punti gli atti e documenti
 della causa, una per parte dei periti amministrati
 sua dell'ing. Ferraro, ed i rilievi delle parti.
 A seguito del deposito della relazione del



Laudì, il Comune di Cavello ripropone la causa
per i diritti di cui si è parlato in sentenza del 1851,
fatto, e, quindi, sopravvenuto in pendenza ancora
di essa, il Decreto legge 20 maggio 1924 la
portò alla cognizione di questo commissario regionale.
Le conclusioni espresse dai precedenti dei due parti
sono state invariabilmente scritte.

In Diritto

Osserva che non può essere rinversa in commissione
la demanialità della Montagna puoto, già af-
firmata, quale presupposto necessario della
dichiarata competenza del commissario ripar-
titoriale, dal precedente giudicato.

Ed ogni eccezione di prescrizione rimane
di essa esclusa: sia da quella inmemorabile,
della quale non si potrebbero anche i presupposti
di fatto, non rinviando la prima eccezione
della estinzione se non al 1851; sia di quelle
preseventive o decennale, le quali non sono ap-
plicabili; oltre l'ambito del diritto privato,
ai diritti di uso civico. Di questi infatti l'ar-
ticolo 1° della legge 1° dicembre 1816 sancì
con l'imperiosità della interruzione assoluta
di ogni prescrizione, nono altri termini
applicabili dei comuni. Epperò il possesso,

Scritto



per quanto puo' trattare, non puo' neppure caup²
quasi quale titolo di p²sumi²ca.
Questo tradizionale principio della impu²er²
libilita' dei demanii fu riaffermato e ripre²
stato nel suo pieno e inderrotto vigore me²
diante il R. Decreto 1863 che verso' son o²
forniva retroattiva l'art. 19 delle istruzioni
del 3 luglio 1861 che ne avrebbe impedita l'abrogazione.
Osserva che per quanto riguarda il merito, il compito
del giudice trova' anche limiti dal precedente
giudicato alla valutazione delle risultanze della pe²
rizia. Addestando nella ricognizione della
origine una linea di confine del detto il mezzo per
accertare la lamentata usurpazione, quel giudice
tutto, ha gia' respinto l'inattendibile p²che
di scalo, che lo stato attuale di possesso costituisce
titolo inoppugnabile di legittima appartenenza
dei terreni demaniali. E' quindi po²ssibile
mentre invocati da Pavello il rinvenimento della
demaniale del detto, e prescrivendo al punto
di tenersi presenti nella indagine demaniale,
ha gia' rinunciata sub officio probatoria.
Ed invece in mancanza dell'antico strumento
firmato nel 1796 dallo scibe' Schannel pre²
sbyter filius Philippi de Luvaro, e po²ssibile



disperso o trafugato, l'esemplare, tratto sotto forma
di pubblico atto a 16 dicembre 1405, dal notaio Marcello
de' Mallano di Amalfi; dove avere tanto maggiore valore
probatorio quanto più le indicazioni dei confini del
terreno da esso posseduto trovano riscontro in quel-
le che, con altre aggiunte, si rinvennero nel successivo
rogito, del 12 maggio 1559, per M^{re} Guffo di Napoli.
Alla relazione dell'agente immobiliare Mascarelli tro-
vansi allegato l'istratto, da lui stesso personalmente
formato nell'originale protocollo del notaio Ma-
cello de' Mallano, di quella parte dell'atto 16 dicembre
1405 in questo rogato nella quale trovasi, esem-
plato, l'antico documento del 1096, dall'atto del
1559 per M^{re} Guffo si è prodotto da Gavello copia
tratta dal conservatore dell'Archivio notoriale
di Salerno e da quella autentica dell'atto maggio-
no che trovasi alligata all'istrumento del 25
luglio 1603 per M^{re} D'Amato di Amalfi. In
manoscritto di specifiche contestazioni circa
la loro esattezza, tanto quell'istratto, quanto
questa copia, possono tenere le veci delle co-
pie autentiche dei due atti, che in sarebbero do-
vute rilasciare dai rispettivi depositari de-
gli originali.
Non vale obiettare che agli atti medesimi

Doc. 10



il Comune di Scalo rimase italiano. L'esistenza
di titoli annunciali d'attore ed al convenuto in
revindica è eventualità che non avviene nè sem-
pre nè spesso. Più delle volte sono titoli
propri esclusivi quelli che si rivendicanti può
invocare. Non perciò basta all'avversario
gradatamente riconoscerli; soprattutto se essi
rimontano ad epoca remota e non si sono so-
spetti nella rivendica e sincerità delle clausole
e delle enunciazive che contengono; ma gli
è d'uopo invece anzitutto che col contrap-
porre altri validi documenti o col produrre
fatti giuridicamente rilevanti per elide-
re gli effetti.

Conviene che la confestazione reale si ponga
che si trovi all'incontro delle opposte falde di
due montagne, l'una a nord, l'altra a sud.
Non si contenta che di queste due montagne,
quella a sud si appaia lunga internamente
a Scalo, e che il suo confine orientale col
territorio di Pavello sia costituito da un
cavalone, che corre da nord verso sud. Puisse, relati-
vamente alla linea di confestazione delle due falde
opposte, meridionale dell'una montagna, l'altitu-
dinale dell'altra, Pavello restino che essa

coincida con la linea stessa della loro interse-
zione, e sia dunque questa naturalmente re-
gnata da un vallone, che è un ramo proce-
dente da ovest, di quello serli indicato. Secun-
do scala, invece, la detta linea di confine non
sarebbe ad angolo; di lati dell'angolo
sarebbero costituiti l'uno da un diverso
ramo, proveniente da nord, dello stesso
vallone; l'altro da una via, dove un tem-
po erano delle piante schiavide dette Ca-
labrini.

In conseguenza Cavello dice usurpato
in suo danno il terreno che scala occupa
nella falda della montagna di Alghero,
scala invece non solo sostiene che il suo
possesso attuale non esorbita dai limiti
di quanto legittimamente le appartiene
sul pendio e sul susseguente all'ipotesi
della falda suddetta, fuiv alla strada
dove erano le Calabrini; ma occupa
anche che neppure interamente si va-
quina, si da dover all'incanto da
Cavello nel terreno qualche pezzo di
terreno. La zona di cui si contesta a
scala il possesso quando fu ritrovato

il nuovo catasto comprende i numeri
2, 4, 5 e 30 del foglio 1. della mappa per
una complessiva estensione di ettari
dieci, e quaranta tre centimetri 6/10.

Oserva il confine meridionale della
montagna di S. Maria di Pavul-
lo è nel primo dei suddetti antichi terri-
li così designato:

« a pede de ipsa lava que dicitur lo
« Canveritto de pertinentiis scale per
« ipsam lavam in susu ascendendo
« usque ad campum et ipsam viciniam
« ubi sunt ipse calabrucci. »

e nell'altro in termini pressochè identici:

« a pede est finis ipse vallone qui di-
« citur di Canveritto, in terra territorium
« scaleuse, per ipsam lavam in susu ascen-
« dendo usque ad campum et viciniam ubi
« sunt Calabrucci. »

Il primo tratto di confine, a pede, meridi-
onale Canveritto è quello fuori contatta-
zione. Quanto al suddetto vallone, per
ipsum lavam in susu ascendendo usque
ad campum et viciniam ubi sunt calabrucci,
si intende la lava, per via approssimativa

dei titoli sopra luogo, pervenire alla conclu-
sione che vi corrisponde, giusta l'assunto
di Pavello, il ramo del Paucetto medesi-
mo che volge ad occidente, incassato tra
gli apposti pendii delle due montagne.
Non potrebbe invece corrispondere, giu-
sta il contrario assunto di Scala, qual-
cuna che provenendo da nord, giunge
vicino al punto medesimo nel quale il
Paucetto forma il detto ghibito verso
occidente. Dal Paucetto questo collone
sarebbe affatto diverso, perché, non vi si
inverrebbe come un'altra di diversione,
ma si aprirebbe invece nel seno della fal-
da stessa della montagna perduto. Quot-
te volte la linea di confine con Scala, da esse
Gaudi riconoscibile e conforme ai titoli,
si concorderebbe in modo evidente con gli
altri confini indicati nei titoli stessi ne-
l'altra parte agli altri lati della mon-
tagna perduto di Pavello, specie ne di-
stamante a quelli di ovest e di nord-ovest
verso il territorio di Guagnano. Perchè
nella linea di confine perduto da Scala rin-
sciogliere invece impossibile la detta con-

divisione. Conseguentemente il perito
ritiene sussistente l'isoperazione da par-
te di Scala in danno di Pavello, limitata²
mente però ad avere 10, 11, 12 su i 10, 11, 12. E
contutarsi in occasione del rilevamento del
nuovo catasto.

Osserva che la perizia Landi presenta lacune
e dubbi che non consentono una definitiva
decisione della controversia.

Sia che si fosse stato equivoco nel formulare
i rilievi per comune di Scala al perito, o nel
l'intento di lui da parte di costui; sia che a se-
guito della perizia sia stata modificata la
riferenza per Scala, certa cosa è che il Landi
non ha voluto e non ha confuso quello
che ora si è chiarito, e precipitato essere l'as-
sunto di detto comune. In tutte le sue argo-
mentazioni, cioè, il Landi parte da presup-
posto che Scala si riferisce alla 14 via ubi
sunt calabrice, assennata nei titoli,
come ad un punto raggiunto dalla linea
di confinazione nel suo percorso, mentre
invece Scala ora si riferisce come ad
un tratto esclusivo, dopo il vallone, della
linea di confinazione medesima. La via,

per tutta la lunghezza per la quale attraverso
di cui ad ovest l'altipiano o campo del Serve-
to, per cui che essa medesima è tutto un'area
le confine tra il territorio di Pavullo e quel-
lo di Scala, ed in tale funzione si può cre-
dere individuata negli antichi titoli: Se tale
deduzione potesse essere attesa, le altre in-
dicazioni degli altri confini del Serвето fan-
nisi dal titolo potrebbero con esso tan-
to agevolmente coordinarsi e conciliare
si quanto lo sono con le deduzioni di Pavul-
lo, poiché, tanto secondo quello quanto secondo
queste, il secondo tratto del confine meridia-
le della montagna Serвето col territorio di Sca-
la verrebbe terminata nella medesima loca-
lità, e cioè, nell'angolo sud-ovest del campo.
Il più grave argomento addotto dal Fauri
a giustificazione delle sue conchusioni verrebbe
per tanto a cadere.

L'altro, ed è quello della direzione del furore
to di quella valle anora, che è stata presen-
te identificazione con, in una lastra in sup-
ascendente, dei titoli, lungi dal trovare
conferma nei tre grafici compilati dal
Fauri medesimo a favore della sua relazione,

ne è ambuovo detto e amandolo, perchè in tutte e tre
le piante è chiaramente raffigurato invece
una ibridazione del uallo che pare scritto in due
ranni; l'uno escludendo appunto dal uallo
ne suddetto, l'altro dal tratto verso occidente,
sua i due pendii di montagna.

Non si sa per tanto se detta attenzione all'
emergenza del rapporto, ovvero a quelle con-
tradizioni di segni.

Di un eccessivo semplicismo, ma sicuro,
è il metodo di indagine adottato dal Chauds:
egli si è limitato a un'osservazione univoca
te nell'interpretazione, neppure sempre filo-
gicamente esatta ed incontrobvertibile, del
barbaro latino dei due antichiissimi titoli
menzionati; gli elementi per ricostruire
la linea di confine. Dove le indicazioni di
quelli davanti luogo a contestazioni ed a
dubbi; ha appurando siccome ritenuto
impossibile una più esatta identificazione
delle località; astenendosi dal cercare al-
l'uopo qualsiasi investigazione o ricerca,
sia negli atti e documenti della causa,
sia negli atti dell'ufficio demaniale,
tra quali; specie da quelli del Secennio,

relativi tanto a Bavello quanto a Scala,
avrebbe potuto forse ricavare utilissimi
sic ed invidiosi. Un tale metodo non
parendisse che la linea di confine, ravvicinata
dall'ingegnere siccome rispondente alle indi-
cazioni dei litoli; sia quella realmente hau-
ta eochi adietro in questi designata.

Ne l'istituzione delle conclusioni del Cavuti
può ritenersi parzialmente dal precedente
verbale Calani del 1851 e dalla precedente
intestazione amministrativa Muscarelli-
Leciano, che pure assicurano una appu-
riazione di scala in danno di Bavello.

Essendo andata malamente a dis-
spesa la pianta che accompagnava il
verbale Calani, dalla quale erano si-
ferisce, non è dato ricattare dal medesimo
alcun partito. L'intestazione Muscarelli-
Leciano, ravvicina anche essa dovessi tro-
nare la linea di confine lungo il fianco
occidentale del faucelitto, ed esservi appu-
riazione; ma non pervenire a restituire
conformi a quelle dello periglio fauci
per ciò che ravvicina il periglio scavato
nella linea stessa, e l'istituzione della

ipotesi). Tu restaura la detta istru-
zione ebbi più di mira di proporre la base per
una conchiusione tua le parti; che di riciol-
vere a rigore di tutto dritto la verità.
Purtuttavia ponendo a confronto la pianta
Ferraro, compilata sulla scuola della mappa
del nuovo catasto, e le piante del Landi, si rilevano
grandi divergenze le quali fanno luogo ad alcuni
indubbi circa l'attendibilità tanto dell'una
quanto delle altre.

Nella perizia Landi, oltre alla strada del
Cerveto, viene indicata l'istruzione al riva-
ppa di questa di un'altra strada, pure attua-
veramente il campo o all'ipotesi da est ad ovest
di un'estate; posizione infine alla stessa
strada del Cerveto. Di questa strada,
alla quale il Landi attribuisce la deno-
minazione, delle Calabrici, non trovasi
invece il nome come nella relazione
del Menacelli nell'annessa perizia pla-
nimetrice del Ferraro. La strada ultima
all'incirca tratta della strada del Cer-
veto verso il territorio di Guagnano e da
ta una direzione affatto diversa da quel-
la che ha nei disegni del Landi. A stare

infine alle risultanze dell'ispezione Mensa-
telli. Formava il ramo occidentale del canale
letto non si prolungherebbe sui dove l'ha fatto
lo giungere il fondo nelle sue piante; ma si
verrebbe a fare un ramo del suo braccio
al capo principale del canale letto.

Quel che malgrado la precedente ispezione
sia ammessa a giudizio si giudica ritenere
indispensabile la propria ispezione. Poiché
quella che è stata eseguita per tutte le ispezioni
non è esauriente, è indispensa-
bile disporre altra.

Potrebbe darsi un nuovo piano delle proprietà,
con tutti gli altri documenti che potrei
sarebbe utile ricercare ed esaminare,
quelli che si del decennio relativi ai due
canali, ma in quanto da essi possa attinge-
re notizie ed indicazioni, non come a si-
gli dei rispettivi ispezioni di Pavullo e Scala,
potrebbe l'ispezione ritenuta dall'ing.
Caianni nel 1855 rinviare ad epoca anche
anteriore al decennio.

Non occorre che al punto stesso si dia inca-
rico di compilare, oltre alla planimetria
indispensabile per illustrare la sua relazione.

anche costosi, ridotti a simetrii ad un quadrato;
Basterà che con una descrizione più lan-
ga e dettagliata di quella fornita dal Gau-
vi, egli faccia notare ove la località de' suoi
velli abbia inclinazioni o distinzi, per poter
adeguatamente intervenire e tagliare di ind-
cazioni dei diti.

Neppure occorre fornire la copia di questi circa
eventuali suonerie e cumulant, ad un modo nel-
la costruzione del lavoro; poiché a tal riguardo
le parti medesime potranno sottoporre al proprio
particolare ridotti.

Osserva che ogni altro provvedimento, anche
sulle spese, ha risentito all'ordine del messo
istituto.

Per questi motivi

Il Commisario, pronunciando nella causa so-
pra indicata, sulle conclusioni dei procura-
tori delle parti, rigetta ogni contraria man-
za ed eccezione, nominando inq. Verone
Mattina residente in Napoli, Pizzotta Mater-
ni n. 2 - preside, preside il giuramento di rito
imposti ad esso Commisario, tenuti i presen-
ti i documenti e gli atti della causa, quelli rela-
tivi alla vertenza od avanti all'instanza con effi-

che ricoverarono nell'archivio di questo commissariato, fatta ogni altra ricerca che potrà parergli del caso per la identificazione delle località indicate nei due titoli del 1096 e 1553, punto esatto di rilievo sulle parti senza trascurarli, proceda agli accertamenti già deprecandosi con l'ordinanza del commissario superiore di Salerno in data 2 dicembre 1916-25 febbraio 1917 all'ing.^{re} Felice Jacovi. -

Assegna al perito il termine di giorni sessanta, dalla prestazione del giuramento, per il deposito della relazione, e della planimetria illustrativa, nella segreteria di questo commissariato. -

Riserva ogni altro provvedimento anche sulle spese. -

Napoli 24 giugno 1916

Il commissario
Carlo D'Amico

Il segretario del commissariato
con le funzioni di cancelliere
L. Scialoja



Publicata nei modi di legge all'indiana del 18 luglio 1916 -

Il segretario del commissariato
con le funzioni di cancelliere
L. Scialoja

